

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n°

04

28.02.2024

OGGETTO: Deliberazione di Giunta dell'Unione n.16 del 13.09.2023 – Esercizio del potere di autotutela – Convalida degli effetti

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO, alle ore 18.00 si è regolarmente adunato, previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Componenti, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, in sessione ordinaria di 1° convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio dell'Unione in oggetto indicata.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Nominativo	Presente	Assente
CALDERONI Enrico (Sindaco Arizzano)	X	
CERUTTI Luisa (consigliere maggioranza Arizzano)		X
PELOSI Rosanna (consigliere maggioranza Arizzano)	X	
ARCHETTI Giacomo Maurizio (Sindaco Vignone)	X	
SENA Fabrizio (consigliere maggioranza Vignone)	X	
MANNI Sergio (consigliere minoranza Vignone)	X	
TOTALE	5	1

Per la validità della seduta consiliare è necessario che siano presenti almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente;

I consiglieri presenti sono: 5

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa MARINO Paola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente ARCHETTI Giacomo Maurizio, previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, ai sensi dell'art. 13 comma 11 dello Statuto, il Consiglio dell'Unione passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Deliberazione di Giunta dell'Unione n.16 del 13.09.2023 – Esercizio del potere di autotutela – Convalida degli effetti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta dell'Unione n.16 del 13.09.2023 si procedeva alla variazione di bilancio in via d'urgenza, apportando al Bilancio di previsione le seguenti variazioni di entrata:

€ 40.789,80 - applicazione avanzo vincolato

€ 14.550,29 – maggiore entrata quale trasferimento dall'Autorità d'Ambito ATO1 corrispondente ad economie sui lavori finanziati con annualità precedenti al 2022;

- A fronte delle suddette entrate si prevedeva la corrispondente spesa come di seguito:

€ 55.340,09 - “Lavori di sistemazione e manutenzione idrogeologica con Fondi Ato 2022/2023 – Comuni di Arizzano e Vignone” - CUP: D68H23001300005;

Rilevato che la predetta variazione, assunta in via d'urgenza dalla Giunta dell'Unione onde rispettare i termini di affidamento e conclusione delle opere secondo le disposizioni dell'Autorità d'Ambito in relazione alle singole annualità, per mero errore, non è stata sottoposta alla ratifica dell'organo consiliare nei termini di legge (60 giorni o comunque entro il 31.12.2023);

Verificato il contenuto della variazione e preso atto che, in ottemperanza a quanto deliberato dall'organo esecutivo, sono stati assunti i provvedimenti di impegno di spesa e sono stati affidati i lavori;

Vista e richiamata la Determinazione del Responsabile di Servizio n. --- del ----, con la quale preso atto del vizio di incompetenza relativo della predetta deliberazione, si procedeva, in applicazione di quanto disposto dall'art.21 – nonies L.241/1990, all'annullamento d'ufficio in autotutela della Deliberazione di Giunta dell'Unione n.16 del 13.09.2023 limitatamente all'applicazione al Bilancio di previsione 2023/2025 della quota di avanzo vincolato del rendiconto 2022 e, contestualmente, a convalidarne gli effetti facendo salvi i provvedimenti di spesa ad essa collegati;

Visto che la predetta Determinazione rinviava al Consiglio dell'Unione ogni decisione in merito alla parte della variazione relativa al trasferimento da parte dell'ATO1 delle quote corrispondenti ad economie sulle annualità precedenti, quale maggior entrata destinata alla copertura delle spese connesse alla realizzazione della medesima opera pubblica;

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo della Calabria n.58 del 12.02.2009 e la Deliberazione della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo della Puglia n.25/2017/PAR del 23.02.2017, ed esaminata la dottrina formata sul solco delle pronunce già indicate;

Ritenuto, in mancanza di una univoca interpretazione della magistratura contabile, che, nella fattispecie in esame, non si ricada nell'ipotesi dell'istituto del debito fuori bilancio, stante la tassatività dell'elencazione delle fattispecie di cui all'art.194 D.Lgs.267/2000 e in considerazione della corretta imputazione di spesa nel periodo di efficacia della variazione di bilancio, divenuta inefficace per mancata ratifica;

Rilevata, altresì, a sostegno di tale interpretazione, la ordinarietà del termine di ratifica delle variazioni d'urgenza, sia pur nel corso del medesimo esercizio finanziario, per univoca e indiscussa interpretazione formatasi a seguito della riforma dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;

Ritenuto, in ogni caso, indispensabile, ricondurre alle previsioni di bilancio gli atti di impegno e parziale liquidazione già assunti, a tutela della corretta contabilità dell'Ente e, nel contempo, del legittimo affidamento dell'operatore economico;

Preso atto delle conclusioni cui perviene la Sezione Regionale di Controllo della Calabria nella pronuncia succitata, e cioè di iscrizione degli importi, non ratificati nella variazione dell'esercizio precedente, nell'esercizio in corso, in sede di previsione di Bilancio;

Preso, tuttavia, atto che la mera reiscrizione delle somme nell'esercizio finanziario di competenza non risulta possibile alla luce della riforma introdotta dal D.Lgs.118/2011 e, in particolare, alla luce del principio di competenza finanziaria potenziata;

Rilevato che *“Il rimedio a tale situazione comunque censurabile sul piano della correttezza e della sana gestione finanziaria dell'Ente, può essere ricercato nei principi generali che governano il processo di formazione e gestione del bilancio di previsione”* (Deliberazione della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo della Calabria n.58 del 12.02.2009);

Visto l'art.21 – nonies L.241/1990 che disciplina i casi di annullamento d'ufficio in autotutela del provvedimento illegittimo, nel caso di specie affetto da vizio di incompetenza, e visto in particolare il comma 2 del medesimo articolo: *“È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”*;

Rilevato che le ragioni di interesse pubblico sono insite nel provvedimento, trattandosi di contributi pubblici destinati ad opere di riassetto idrogeologico, aventi pertanto specifica destinazione di legge, e, in relazione al concetto di *“termine ragionevole”*, non può che farsi riferimento al termine previsto per l'annullamento d'ufficio, stabilito dal comma 1 in 12 mesi;

Rilevato, inoltre, che a seguito della predetta variazione sono stati assunti i provvedimenti di spesa, impegno e parziale liquidazione delle opere già realizzate, nella finalità, già esplicitata, di rispondere alle esigenze di celerità nell'utilizzo dei cd. *“Fondi ATO”* connessi al più generale interesse pubblico della mitigazione dei rischi idrogeologici sul territorio gestito dall'Autorità d'Ambito ATO1;

Rilevato che l'atto di convalida di un provvedimento viziato risponde, altresì, al più generale principio di conservazione dell'atto amministrativo, secondo la stessa lezione della giurisprudenza di legittimità: *“La possibilità per l'Amministrazione di concludere il riesame del proprio operato con una decisione di carattere conservativo trova fondamento nel principio generale di economicità e conservazione dei valori giuridici e nella garanzia del buon andamento dell'agire amministrativo. A seconda della specie di vizio da emendarsi, sono individuabili una serie di atti ad esito confermativo, dei quali fanno parte: la conferma, la ratifica, la convalida, la rettifica, la conversione e la sanatoria. L'insieme di tali istituti è riconducibile nella categoria dell'autotutela, ovvero della potestà generale dell'amministrazione di prevenire o risolvere le controversie sulla legittimità dei propri atti, inquadrandoli fra i procedimenti di secondo grado”* (Cons.Stato, Sez.V, 27.10.2023 n.9298);

Ritenuto, pertanto, di convalidare, quale organo competente, il contenuto della variazione assunta con Deliberazione di Giunta dell'Unione n.16 del 13.09.2023, con effetto ex nunc e perciò dalla data di adozione dell'atto viziato, limitatamente all'applicazione della quota di maggior entrata, e contestuale previsione di spesa, dei fondi trasferiti dall'Autorità

d'Ambito ATO1, facendo salvi i provvedimenti di impegno di spesa e liquidazione già assunti riconducendo i medesimi nell'ambito della corretta contabilizzazione delle entrate e delle spese dell'Ente;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs.267/2000;

Vista la presa d'atto dell'organo di revisione sul contenuto del presente provvedimento;

IL PRESIDENTE

pone quindi in votazione l'O.d.G. con il seguente risultato:

Presenti e votanti n°:	5
Astenuti..... n°:	1
Voti favorevoli ... n°:	4
Voti contrari..... n°:	0

Astenuto: Sig. Manni Sergio

Pertanto, sulla base delle risultanze della votazione di cui sopra, l'Assemblea

DELIBERA

Di confermare le premesse del presente provvedimento quale motivazione del presente provvedimento amministrativo;

Di procedere, in applicazione di quanto disposto dall'art.21 – nonies L.241/1990 all'esercizio del potere di autotutela in merito agli effetti della Deliberazione di Giunta dell'Unione n.16 del 13.09.2023, esercitando il potere di convalida, limitatamente all'iscrizione al Bilancio di previsione 2023/2025 della maggiore entrata quale trasferimento dall'Autorità d'Ambito ATO1 corrispondente ad economie sui lavori finanziati con annualità precedenti al 2022 e della corrispondente previsione di spesa a copertura dei "Lavori di sistemazione e manutenzione idrogeologica con Fondi Ato 2022/2023 – Comuni di Arizzano e Vignone" - CUP: D68H23001300005;

Di confermare, facendo gli stessi salvi, i provvedimenti di spesa assunti in conseguenza della Deliberazione di Giunta dell'Unione n.16 del 13.09.2023;

Di rendere la presente deliberazione, stante l'urgenza insita nel provvedimento, immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000, con votazione avente il seguente esito:

Presenti e votanti n°:	5
Astenuti..... n°:	1
Voti favorevoli ... n°:	4
Voti contrari..... n°:	0

Astenuto: Sig. Manni Sergio

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Giacomo Maurizio Archetti

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N° 267/2000

Favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Montana, per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n° 267/2000).

Arizzano, li 13.03.2024

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

Arizzano, li 28.02.2024

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

E' copia conforme all'originale.

Arizzano, li

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino